



Direttive dell'UFAS concernenti l'ordinanza per attenuare l'impatto economico dei provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia (Ordinanza COVID-19 custodia di bambini complementare alla famiglia)

del 17 giugno 2020

1. Scopo e base giuridica

Le presenti direttive hanno lo scopo di precisare l'ordinanza COVID-19 custodia di bambini complementare alla famiglia e il relativo commento al fine di garantirne l'esecuzione da parte dei Cantoni.

Le direttive si fondano sull'articolo 5 capoverso 5 dell'ordinanza COVID-19 custodia di bambini complementare alla famiglia e sull'articolo 22 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1).

2. Sussidiarietà (art. 1 cpv. 2 e 3)

L'ordinanza COVID-19 custodia di bambini complementare alla famiglia è concepita in maniera sussidiaria. Questo significa che si applica soltanto nella misura in cui non siano già applicabili altri provvedimenti della Confederazione volti ad attenuare l'impatto economico della lotta contro il coronavirus nel settore della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia.

Le prestazioni sostitutive delle assicurazioni sociali per gli oneri salariali (indennità per lavoro ridotto, indennità di perdita di guadagno) sono pertanto dedotte dall'indennità per perdita di guadagno. Non lo sono invece eventuali crediti transitori di cui le istituzioni hanno usufruito a garanzia della loro liquidità (crediti COVID-19), poiché questi sono rimborsabili.

I richiedenti sono tenuti a chiedere innanzitutto le prestazioni sostitutive delle assicurazioni sociali, nella misura in cui ne hanno diritto, per adempiere il loro obbligo di ridurre il danno. Se hanno rinunciato a presentare una richiesta in tal senso, il Cantone decide se nel loro caso vada detratto un importo fittizio pari alle prestazioni prevedibili.

Se le assicurazioni sociali non hanno ancora emanato alcuna decisione, la richiesta di indennità per perdita di guadagno può essere temporaneamente sospesa. Il Cantone deve tuttavia in ogni caso aver deciso in merito al diritto all'indennità per perdita di guadagno prima della scadenza della durata di validità dell'ordinanza COVID-19 custodia di bambini complementare alla famiglia, ovvero prima del 16 settembre 2020. Al limite, la decisione va emanata con riserva, stimando le prestazioni delle assicurazioni sociali sulla base della richiesta inoltrata per le indennità per lavoro ridotto o le indennità di perdita di guadagno per

il coronavirus. Una decisione con riserva può essere rettificata anche dopo il 16 settembre 2020, data di scadenza dell'ordinanza COVID-19 custodia di bambini complementare alla famiglia (cfr. al riguardo il punto 4.4 Decisione e vie legali). In tal caso va garantito che successivamente si proceda a un conteggio finale e che si eviti un sovraindennizzo. I Cantoni devono chiedere la restituzione di eventuali indennità per perdita di guadagno versate indebitamente. Questi punti vanno menzionati nelle decisioni. La partecipazione della Confederazione si baserà sulle decisioni definitive.

Eventuali indennità già versate dal Cantone e/o dai Comuni o da terzi per i contributi non più versati dai genitori vanno detratte dall'indennità per perdita di guadagno (cfr. al riguardo il punto 4.5 Versamento dell'indennità per perdita di guadagno).

3. Indennità per perdita di guadagno per le istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia (art. 3 e 4)

3.1 Aveni diritto

Le istituzioni gestite da enti pubblici non ricevono alcuna indennità per perdita di guadagno. Si tratta delle istituzioni il cui organismo responsabile è un Comune, un consorzio di Comuni o un Cantone. Tra gli enti pubblici rientrano anche le associazioni, fondazioni o simili costituite da più Comuni. Per contro, gli organismi responsabili privati che hanno ad esempio concluso un contratto di prestazioni con uno o più Comuni oppure i cui posti o le cui ore di custodia (nel caso delle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne) sono sovvenzionati da enti pubblici possono ricevere indennità per perdita di guadagno.

Per istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia s'intendono le strutture di custodia collettiva diurna, le strutture di custodia parascolastiche e le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne. Sono determinanti le definizioni contemplate nella legge federale del 4 ottobre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust) e nella relativa ordinanza (OACust). I gruppi di gioco non hanno diritto all'indennità.

3.2 Contributi per la custodia non più versati dai genitori

La mancata fruizione può essere dovuta alla chiusura parziale o totale delle istituzioni o all'esortazione delle autorità ad accudire i bambini a casa, per quanto possibile. Tra i motivi presi in considerazione rientra anche la rinuncia alla custodia per il fatto che un membro della famiglia appartiene a un gruppo a rischio.

Le istituzioni che richiedono indennità per perdita di guadagno devono imperativamente rimborsare ai genitori gli eventuali contributi già pagati per prestazioni di cui non hanno usufruito nel periodo in questione. Se non rimborsano questi contributi o lo fanno soltanto in misura parziale senza un motivo valido, non hanno diritto all'indennità. Il rimborso può essere effettuato eventualmente anche sotto forma di accrediti dei contributi pagati validi per i mesi successivi, purché questi accrediti siano comprovabili.

Le istituzioni devono rimborsare a tutti i genitori, a prescindere dal loro luogo di domicilio (altro Comune, altro Cantone o estero), i contributi già pagati per prestazioni di cui non hanno usufruito nel periodo in questione. Soltanto così è infatti possibile evitare una disparità di trattamento dei genitori in base al domicilio. I Cantoni hanno la possibilità di procedere successivamente a una compensazione tra loro nel caso di genitori domiciliati in un altro Cantone.

Per principio, possono essere considerati contributi non più versati dai genitori gli importi effettivamente dovuti alle istituzioni dai genitori previa deduzione dei sussidi cantonali e comunali spettanti loro (contributo netto). Le istituzioni possono pertanto far valere unicamente l'importo fatturato ai genitori previa deduzione dei sussidi. Vi sono però Comuni

in cui i sussidi vengono versati direttamente ai genitori sotto forma di buoni di custodia o simili (finanziamento diretto ai beneficiari). I genitori devono quindi pagare la tariffa piena alle istituzioni. In tali casi, queste ultime non sanno dunque a quanto ammonta il contributo netto dovuto dai genitori e possono quindi indicare la tariffa piena. Devono tuttavia specificare in aggiunta nel modulo che ai genitori vengono versati direttamente buoni di custodia. In questi casi, il Cantone deve rettificare i dati, d'intesa con il Comune in questione, e dedurre i buoni di custodia versati (cfr. al riguardo il punto 4.3 Esame delle richieste da parte dei Cantoni).

Sono considerati come non più versati soltanto i contributi che i genitori devono pagare alle istituzioni per contratto. Possono essere computati unicamente i contributi per la custodia, mentre vanno dedotti i contributi per pasti e materiale vario (p. es. pannolini). Se la tariffa dovuta dai genitori consiste in un importo forfettario che include pasti e materiale vario, va dedotto un importo forfettario di 8 franchi al giorno per tali spese, a prescindere dal fatto che la presenza dei bambini fosse prevista per l'intera giornata o soltanto per mezza giornata (con o senza pranzo).

3.3 Durata del versamento e importo dell'indennità per perdita di guadagno

Le richieste di aiuti finanziari si riferiscono sempre al periodo compreso tra il 17 marzo e il 17 giugno 2020. Se i genitori non hanno più versato contributi alle istituzioni soltanto per una parte di questo periodo, ne va tenuto conto nel calcolo dell'indennità per perdita di guadagno. L'indennità copre sempre il 100 per cento dei contributi non più versati dai genitori comprovati per il periodo in questione. I Cantoni non possono derogare a questo principio e nemmeno escludere una parte dei contributi non più versati dai genitori ad esempio perché questi ultimi vivono in un altro Cantone (cfr. al riguardo il punto 3.2 Contributi non più versati dai genitori).

4. Procedura di richiesta per le istituzioni

(art. 5 cpv. 1–3)

La gestione della procedura è di competenza dei Cantoni, che stabiliscono la/e autorità esecutiva/e competente/i cui vanno presentate le richieste. Essi possono anche delegare l'esecuzione, parzialmente o integralmente, ai Comuni o a terzi, i quali devono dar conto al Cantone delle richieste pervenute. Il Cantone è responsabile per la presentazione delle richieste alla Confederazione (cfr. al riguardo il punto 5 Procedura di richiesta per i Cantoni per il conteggio del contributo della Confederazione). A livello territoriale, è competente il Cantone in cui l'istituzione ha sede. Se un organismo responsabile gestisce più istituzioni, deve presentare una richiesta per ciascuna di esse, nel Cantone in cui esse hanno sede.

4.1 Richieste

Le richieste devono essere presentate al Cantone competente entro il 17 luglio 2020 (fa fede la data del timbro postale o dell'arrivo dell'e-mail). Le richieste inoltrate in ritardo non possono essere prese in considerazione, salvo se è comprovata una buona ragione per una restituzione del termine.

La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni un modulo per le istituzioni. Tuttavia, il Cantone può anche utilizzare il proprio modulo. Le richieste devono essere presentate complete. Se le richieste sono pervenute per tempo, ma non complete, il Cantone può concedere ai richiedenti un termine supplementare per completarle.

4.2 Obblighi di informazione e di dichiarazione

Le istituzioni che richiedono l'indennità per perdita di guadagno devono fornire indicazioni veritiere e complete mediante autodichiarazione, e procurare alle autorità esecutive tutte le informazioni necessarie. Autorizzano inoltre le assicurazioni sociali menzionate nel modulo di richiesta a mettere a disposizione delle autorità esecutive che le domandino tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per l'esame del diritto all'indennità per perdita di guadagno. Qualora le prestazioni siano state concesse a torto in base a fatti inesatti o

incompleti, ne viene chiesta la restituzione; sono fatte salve le disposizioni penali e le sanzioni di diritto amministrativo (art. 11, 30 e 37 segg. LSu).

4.3 Esame delle richieste da parte dei Cantoni

I Cantoni, o le autorità esecutive cui ha delegato la competenza, devono verificare la plausibilità delle indicazioni fornite dai richiedenti e, se del caso, svolgere controlli a campione. Questo riguarda le indicazioni relative sia ai contributi non più versati dai genitori che alle prestazioni sostitutive delle assicurazioni sociali per gli oneri salariali. I Cantoni devono illustrare alla Confederazione come hanno verificato la correttezza delle indicazioni.

Se le istituzioni comunicano che ai genitori vengono versati direttamente buoni di custodia o simili (finanziamento diretto ai beneficiari), i Cantoni devono rettificare di conseguenza i contributi dei genitori indicati nella richiesta. A tal fine devono far confermare dalle autorità competenti l'importo dei buoni di custodia versati e dedurlo dai contributi dei genitori. Per il calcolo dell'indennità per perdita di guadagno viene quindi considerato soltanto l'importo netto dei contributi dei genitori. Tuttavia, affinché le istituzioni siano indennizzate al 100 per cento per i contributi non più versati dai genitori, i Comuni devono rimborsare loro direttamente la differenza rispetto alla tariffa piena (importo dei buoni di custodia versati). In compenso, i Comuni possono chiedere ai genitori la restituzione dei buoni di custodia versati loro per prestazioni di custodia non utilizzate o compensarli con prestazioni future.

4.4 Decisione e vie legali

I Cantoni devono imperativamente aver deciso in merito al diritto all'indennità per perdita di guadagno prima della scadenza della durata di validità dell'ordinanza COVID-19 custodia di bambini complementare alla famiglia, ovvero prima del 16 settembre 2020. Essi devono emanare una decisione formale in merito alle richieste delle istituzioni.

Se la decisione definitiva non può essere emanata entro il 16 settembre 2020, il Cantone può emettere una decisione con riserva. Una decisione con riserva può essere rettificata anche dopo il 16 settembre 2020, data della scadenza dell'ordinanza COVID-19 custodia di bambini complementare alla famiglia. In tal caso va garantito che successivamente si proceda a un conteggio finale e che si eviti un sovraindennizzo. I Cantoni devono chiedere la restituzione di eventuali indennità per perdita di guadagno versate indebitamente. Questi punti vanno menzionati nelle decisioni. La partecipazione della Confederazione si baserà sulle decisioni definitive.

Le procedure per il versamento di prestazioni da parte dei Cantoni sono rette dal diritto cantonale. Le decisioni delle autorità cantonali sono impugnabili. La procedura dinanzi alle autorità di ricorso cantonali è retta dal diritto cantonale pertinente. Poiché sussiste un diritto agli aiuti finanziari in questione, la decisione cantonale di ultima istanza può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a e 83 lett. k della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]). L'autorità cantonale di ultima istanza deve essere un tribunale superiore (art. 86 cpv. 2 LTF).

4.5 Versamento dell'indennità per perdita di guadagno

Per principio, i Cantoni versano ai richiedenti la totalità dell'indennità per perdita di guadagno stabilita nella pertinente decisione. Possono far partecipare al finanziamento i Comuni o terzi, conformemente alla ripartizione dei compiti intracantonale.

Dall'indennità per perdita di guadagno devono essere dedotte le indennità già versate dal Cantone e/o dai Comuni o da terzi per i contributi non più versati dai genitori, al fine di evitare sovraindennizzi.

Sulle indennità per perdita di guadagno non sono dovuti contributi sociali. Non sono previste regolamentazioni speciali in materia di imposizione fiscale.

5. Procedura di richiesta per i Cantoni per il conteggio del contributo della Confederazione
(art. 5 cpv. 4)

La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni due moduli, il modulo K1 e il modulo K2, per il conteggio del contributo federale. È obbligatorio utilizzare il modulo K1. Se i Cantoni lo desiderano, possono presentare un proprio elenco riepilogativo al posto del modulo K2, indicando le informazioni richieste. Non è necessario inoltrare le singole richieste delle istituzioni.

Le richieste dei Cantoni per il conteggio del contributo della Confederazione devono essere presentate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali entro il 31 ottobre 2020 (fa fede la data del timbro postale o dell'arrivo dell'e-mail). Può essere presentata una sola richiesta per Cantone, a prescindere dal fatto che esso abbia eventualmente delegato l'esecuzione a più organi.

Le richieste inoltrate in ritardo non potranno essere prese in considerazione. Se le richieste sono pervenute per tempo, ma non complete, la Confederazione può concedere ai Cantoni un termine supplementare per completarle.

La Confederazione partecipa nella misura del 33 per cento al finanziamento delle indennità per perdita di guadagno. La Confederazione stabilisce la sua partecipazione sulla base delle decisioni definitive (cfr. al riguardo il punto 2 Sussidiarietà). e versa la sua quota ai Cantoni, cui spetta suddividere tra sé, i Comuni e terzi le indennità della Confederazione conformemente alla ripartizione dei compiti intracantonale.